

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 256/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare 1
- ★ Regolamento (CE) n. 257/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3388/81 e (CEE) n. 1442/88 del Consiglio per quanto riguarda alcuni importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli 11
- ★ Regolamento (CE) n. 258/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati 12
- ★ Regolamento (CE) n. 259/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne la cessione dei diritti e le clausole addizionali ai contratti di coltivazione 14
- ★ Regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, che modifica i regolamenti del settore dello zucchero che hanno fissato anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli 16
- Regolamento (CE) n. 261/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1995/96 19
- Regolamento (CE) n. 262/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 26
- Regolamento (CE) n. 263/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco 28

Regolamento (CE) n. 264/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 1996 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania	30
Regolamento (CE) n. 265/96 della Commissione, del 12 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina.....	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/147/CE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 22 gennaio 1996, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia** 33

Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia 34

- ★ **Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia** 37

Commissione

96/148/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1995, relativa alle misure decise dalla Francia a seguito della paralisi della rete stradale francese nel 1992** 38

96/149/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1996, sul riconoscimento della norma irlandese IS310 : First Edition che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio (1)** 42

96/150/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1996, sul riconoscimento della norma britannica BS7750 : 1994, che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio (1)** 44

96/151/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1996, sul riconoscimento della norma spagnola UNE 77-801(2)-94, che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio (1)** 46

96/152/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1996, relativa agli aiuti finlandesi nel settore delle sementi di cereali** 48

96/153/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 febbraio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny relativamente ai Paesi Bassi** 49



(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 256/96 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1996
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di paesi beneficiari 73 607 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai

concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due porti d'imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Per i lotti A e B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti d'imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994 e 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 NL EURON].
4. **Rappresentante del beneficiario (10)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: riso lavorato (codice prodotto 1006 30 98 900).
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.1.f).
8. **Quantitativo globale**: 1 736 t (3 125 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1; vedi allegato II.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (9) (12)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIA.2.c) e IIA.3. Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco (11).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 25. 3. al 14. 4. 1996.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 27. 2. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'8 al 28. 4. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Attenzione! Nuovi numeri! [telex 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

LOTTO B

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 364 17 01; telex 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario (10)**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale**: 4 340 t (5 946 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1; vedi allegato II.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8) (9) (12)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II B.2. d) e II.B.3].
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco (11).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 25. 3 al 14. 4. 1996.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 27. 2. 1996 ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'8 al 28. 4. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Attenzione! Nuovi numeri! [telex 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 23. 2. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 140/96 della Commissione (GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 19).

LOTTO C

1. **Azioni** ⁽¹⁾: n. 460/95 (C1); 461/95 (C2).
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario** ⁽²⁾: CICR, 19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tel. (41-22) 734 60 01; telex 22269 CH CICR].
4. **Rappresentante del beneficiario**: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1, 380003 Tbilisi [tel. (78 83 2) 93 55 11; telefax 93 55 20].
5. **Luogo o paese di destinazione** ⁽³⁾: Georgia.
6. **Prodotto da mobilitare**: farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** ⁽³⁾ ⁽⁷⁾: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale**: 700 t (959 t di cereali).
9. **Numero dei lotti**: 1 (C1: 300 t; C2: 400 t).
10. **Condizionamento e marcatura** ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹⁴⁾: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.d) e II.B.3].
— Iscrizioni in inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**:
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**:
C1: ICRC Sochi (warehouse) c/o Soumi CY, Truda street, 354003 Sochi 33;
C2: vedi punto 4.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**: dal 18 al 31. 3. 1996.
18. **Data limite per la fornitura**: 28. 4. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 27. 2. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'11 al 14. 4. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: 12. 5. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Attenzione! Nuovi numeri! [telex 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** ^(*): restituzione applicabile il 23. 2. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 140/96 della Commissione (GU n. L 21 dal 27. 1. 1996, pag. 19).

LOTTO D

1. **Azioni n. (1):** 607/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Yemen.
6. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (?):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.1.a)].
8. **Quantitativo globale:** 400 t (548 t di cereali).
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (8) (?):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.B.2.a) e II.B.3].
— Iscrizioni in inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco — fob stivato (13).
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 18. 3 al 7. 4. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 27. 2. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 21. 4. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Attenzione! Nuovi numeri! [telex 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (*):** restituzione applicabile il 23. 2. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 140/96 della Commissione (GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 19).

LOTTI E, F, G e H

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1995.
3. **Beneficiario (2)**: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario**: da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.a)].
8. **Quantitativo globale**: 23 029 t.
9. **Numero dei lotti**: 4 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9) (12)**: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.2.c) e II.A.3];
Lingua da utilizzare per la marcatura: vedi allegato II.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco — fob stivato (13).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: lotti E, F: dal 18. 3 al 7. 4. 1996; lotto G: dall'8 al 28. 4. 1996; lotto H: dal 29. 4 al 19. 5. 1996.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 27. 2. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: lotti E, F: dall'1 al 21. 4. 1996; lotto G: dal 22. 4 al 12. 5. 1996; lotto H: dal 13. 5 al 2. 6. 1996.
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Attenzione! Nuovi numeri! [telex 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4)**: restituzione applicabile il 23. 2. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 140/96 della Commissione (GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 19).

LOTTO I e K

1. **Azioni n. (1):** 483/95 (lotto I); 484/95 (lotto K).
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Zambia.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Tobacco Association of Zambia, PO Box 32617, Mungwi Road, Lusaka.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Zambia.
6. **Prodotto da mobilitare:** granturco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, [II A 1 d].
8. **Quantitativo globale:** 40 000 t.
9. **Numero di lotti:** 2 (lotto I: 20 000 t; lotto K: 20 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9) (12):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, II A 2 c) e II A 3. Iscrizioni in lingua inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** Tobacco Association of Zambia warehouse, Plot n. 5055, Mungwi Road (off Lumumba Road), Lusaka. Railway siding n. 1031, contacts Mr. D. G. Wallace, Executive Director and Mr. A. Van Der Vinne, Managing Director [tel (260-1) 28 66 34/5/6; telefax 28 66 35; telex CFB/ZA 40164].
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** lotto I: dal 25. 3 al 7. 4. 1996; lotto K: dall'8 al 21. 4. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** lotto I: 19. 5. 1996; lotto K: dal 3 al 16. 6. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 27. 2. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 12. 3. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: lotto I: dall'8 al 21. 4. 1996; lotto K: dal 22. 4 al 5. 5. 1996;
 - c) data limite per la fornitura: lotto I: 3. 6. 1996; lotto K: dal 17 al 30. 6. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel. Attenzione! Nuovi numeri! [telex 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 70 03 / 296 70 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** restituzione applicabile il 23. 2. 1996, fissata dal regolamento (CE) n. 140/96 della Commissione (GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 19).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (⁶) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL [ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 18 tonnellate (A4 A5) e 20 tonnellate (lotto B)].
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (SYSKO lock-tainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :
- certificato fitosanitario
 - lotti A e B : certificato di fumigazione (i cereali/derivativi di cereali devono essere sottoposti a fumigazione, prima della spedizione mediante fosforo di magnesio (min. 2gr/m³) per almeno cinque giorni dall'applicazione del fumigante all'operazione di sfiamamento. La relativa certificazione deve essere disponibile al momento della spedizione).
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto IIA.3.c) o IIB.3.c) è sostituito dal seguente :
• la dicitura "Comunità europea" •.
- (⁹) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (¹⁰) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a : Willis Corroon Scheuer, Postbus 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (¹¹) Per i lotti A e B, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti d'imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.
- (¹²) Vedi seconda modifica della GU n. C 114 pubblicata nella GU n. C 135 del 26. 5. 1992, pag. 20.
- (¹³) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese di carico, di movimentazione, e di stivaggio della merce sfusa.

(¹⁴) I sacchi sono impilati, max. 21, su palette di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche :

- 4 vie, non reversibili, con alette;
- tavolato superiore costituito di 7 assi almeno (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
- tavolato inferiore costituito di 3 assi (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
- 3 traverse (larghezza 100 mm, spessore 22 mm);
- 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm.

Il carico di ogni paletta è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron. Il carico di ogni paletta sarà caperto di una struttura in legno per permetterne l'accatastamento. Il tutto è legato, in ogni direzione, da due fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica. La protezione dei sacchi è rinforzata con cartone o legno, inserito tra i sacchi e le fascette.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino	Lengua que se debe utilizar en la rotulación
Parti	Totalmængde (tons)	Delmængde (tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland	Mærkning på følgende sprog
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland	Kennzeichnung in folgender Sprache
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού	Γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination	Language to be used for the marking
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination	Langue à utiliser pour le marquage
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione	Lingua da utilizzare per la marcatura
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming	Taal te gebruiken voor de opschriften
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino	Língua a utilizar na rotulagem
Erä	Kokonaismäärä (tonnia)	Osittaismäärä (tonnia)	Toimi N:o	Määrämaa	Merkinnässä käytettävä kieli
Parti	Total kvantitet (ton)	Delkvantitet (ton)	Aktion nr	Bestämmelsesland	Märkning på följande språk
A	1 736	A1 : 350 A2 : 900 A3 : 216 A4 : 216 A5 : 54	1827/94 1828/94 1829/94 569/95 574/95	Haïti Haïti Haïti Sénégal Madagascar	Français Français Français Français Français
B	4 340	B1 : 860 B2 : 140 B3 : 3 340	294/95 473/95 563/95	Perú Perú Bolivia	Español Español Español
E	3 029		556/95	Haïti	Français
F	8 000		619/95	Afghanistan	English
G	7 000		620/95	Afghanistan	English
H	5 000		621/95	Afghanistan	English

REGOLAMENTO (CE) N. 257/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3388/81 e (CEE) n. 1442/88 del Consiglio per quanto riguarda alcuni importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 ⁽²⁾,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore di 1,207509, applicabile sino al 31 gennaio 1995 ai tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura;

considerando che i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi suddetti sono stati fissati, a partire dal 1° febbraio 1995, in applicazione delle norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che, per l'applicazione di tali norme, il regolamento (CEE) n. 3388/81 della Commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo ⁽⁵⁾, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 ⁽⁶⁾; che quest'ultima modifica contiene un errore in quanto il tasso della cauzione relativa ai titoli di esportazione era già stato

adottato con il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/95 ⁽⁸⁾; che è opportuno avviare a tale situazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89 e 1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95; che questa modifica contiene omissioni che è necessario correggere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3388/81 l'importo di 1,208 ECU è sostituito da 2 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

- All'articolo 2, paragrafo 5, lettera d), l'importo di 4 000 ECU è sostituito da 4 830 ECU;
- all'articolo 9 bis, paragrafo 1, l'importo di 1 500 ECU è sostituito da 1 811 ECU.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 12. 7. 1995, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 258/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

recante modalità di applicazione delle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda il regime specifico di approvvigionamento di foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95⁽⁴⁾, ha istituito le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, ha fissato l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento; che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire i bilanci di previsione per l'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo in foraggi essiccati provenienti dal resto della Comunità per il 1996; che è necessario che la presente misura entri in vigore immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi dei bilanci previsionali di approvvigionamento in foraggi essiccati che beneficiano dell'aiuto comunitario per l'anno civile 1996 sono riportati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

La validità dei « certificati d'aiuto » di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2958/93 scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 267 del 28. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.

*ALLEGATO I***Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo A**

(in t)

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità 1996
Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati	1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99	1 000

*ALLEGATO II***Bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole minori appartenenti al gruppo B**

(in t)

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità 1996
Erba medica e foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale, mediante il calore e altrimenti essiccati	1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99	2 000

REGOLAMENTO (CE) N. 259/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 nel settore del tabacco greggio per quanto concerne la cessione dei diritti e le clausole addizionali ai contratti di coltivazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad istituire, nell'ambito della gestione del limite di garanzia assegnato a ciascuno di essi per un gruppo di varietà, un sistema di compensazione delle quote di produzione; che, a tale fine, è opportuno prevedere la possibilità, per un produttore, di cedere una parte o la totalità dei quantitativi imputati alla quota di produzione assegnatagli per un determinato gruppo di varietà ad un altro produttore che disponga già di una quota di produzione per lo stesso gruppo di varietà; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/96⁽⁴⁾;

considerando che è opportuno disporre che, per il raccolto 1996 e i raccolti successivi, la cessione abbia luogo tassativamente prima del termine fissato per la stipulazione dei contratti di coltivazione;

considerando che per il raccolto 1995, poiché le consegne sono già iniziate, non può essere attuato il sistema applicabile a partire dal raccolto 1996; che è quindi opportuno permettere agli Stati membri di procedere alla distribuzione di attestati di quota complementari per quantitativi corrispondenti alla differenza tra le quantità effettivamente consegnate e il limite di garanzia per una data varietà;

considerando che occorre ammettere al beneficio del premio le consegne di tabacco greggio corrispondenti alla quota di produzione acquisita dal produttore mediante cessione o attraverso la redistribuzione di quote supplementari da parte dello Stato membro; che è quindi opportuno che le parti che hanno stipulato un contratto

di coltivazione possano maggiorare i quantitativi inizialmente indicati nel contratto, entro il limite della quota di produzione acquisita; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 163/96;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al titolo III del regolamento (CE) n. 1066/95 è inserito il seguente articolo 14 bis:

« Articolo 14 bis

1. All'interno di uno stesso Stato membro, un produttore può cedere ad un altro produttore una parte o la totalità dei quantitativi imputati agli attestati di quota di produzione assegnatigli, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'attestato di quota non forma ancora oggetto di un contratto di coltivazione;
- b) il cessionario dispone già di una quota di produzione per il gruppo di varietà di cui trattasi;
- c) la cessione ha formato oggetto di un accordo scritto tra le parti, recante riferimento all'attestato di quota a cui sono imputati i quantitativi totalmente o parzialmente ceduti;
- d) l'accordo di cui alla lettera c) è stato presentato all'autorità competente, per registrazione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- e) l'originale dell'attestato di quota, di cui una parte o la totalità dei quantitativi è stata ceduta, è stato restituito all'autorità competente all'atto della presentazione dell'accordo di cessione;
- f) se il produttore che cede l'attestato di quota è socio di un'associazione di produttori, detta associazione deve aver autorizzato la cessione.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

L'autorità nazionale competente registra l'accordo di cui alla lettera c) nei quindici giorni feriali successivi alla sua presentazione, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del primo comma. Simultaneamente, l'autorità competente rilascia :

- a) al cessionario, un attestato di quota di produzione complementare, corrispondente ai quantitativi oggetto della cessione ;
- b) al produttore che ha ceduto soltanto una parte dei quantitativi imputati al proprio attestato di quota, un attestato di quota sostitutivo, corrispondente ai quantitativi non ceduti.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, per il raccolto 1995 l'autorità competente dello Stato membro, nel rispetto del limite di garanzia fissato per un dato gruppo di varietà e dopo aver constatato che tutte le consegne di tale gruppo di varietà sono state effettuate conformemente al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3478/92, può procedere alla distribuzione di attestati di quota complementari per la parte non utilizzata.

L'autorità competente dello Stato membro distribuisce gli attestati di quota complementari per un dato gruppo di varietà ai produttori :

- che già disponevano, per il raccolto 1995, di attestati di quota per tale gruppo di varietà ;
- i quali, dopo aver consegnato tutti i quantitativi contrattuali, dispongono ancora di quantità eccedenti.

3. Le cessioni di cui al paragrafo 1 non possono avere per oggetto quantitativi inferiori a 100 chilogrammi. Esse non sono assimilabili ad un trasferimento, tra i produttori, dei quantitativi di riferimento in base ai quali è stato emesso l'attestato di quota oggetto della cessione.

I quantitativi imputati agli attestati di quota complementari o sostitutivi non possono essere ceduti. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue :

1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 7 :

« 7. Per il raccolto 1995, le parti che hanno stipulato un contratto di coltivazione possono maggiorare, mediante una clausola addizionale scritta, i quantitativi inizialmente indicati nel contratto, purché soddisfatte le seguenti condizioni :

- a) il produttore interessato ha ricevuto un attestato di quota complementare a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (*) ;
- b) la clausola addizionale specifica l'eccedenza di produzione realizzata dal produttore nei luoghi e per il raccolto contemplati dal contratto ;
- c) la clausola addizionale è presentata all'autorità competente, per registrazione, entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

(*) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5. » ;

2) all'inizio del secondo comma del paragrafo 1 e del paragrafo 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente testo :

« Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 7 del presente regolamento, ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica a decorrere dal raccolto 1996, eccetto l'articolo 14 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1066/95 che, al pari dell'articolo 2 del presente regolamento, si applica a decorrere dal raccolto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 260/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

che modifica i regolamenti del settore dello zucchero che hanno fissato anteriormente al 1° febbraio 1995 alcuni importi i cui valori in ecu sono stati adattati a causa della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agraria comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi ed importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore di 1,207509, applicabile sino al 31 gennaio 1995 ai tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che i nuovi valori in ecu dei prezzi ed importi in questione sono stati fissati a decorrere dal 1° febbraio 1995 secondo le norme di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, è opportuno, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, sostituire i valori in ecu dei prezzi ed importi in oggetto, che figurano nei regolamenti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995;

considerando che per alcuni importi del settore dello zucchero, per agevolare la gestione delle misure in questione, occorre prevedere un arrotondamento riducendo il numero di decimali previsto all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che occorre di conseguenza modificare i seguenti regolamenti:

- 1) regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/73 ⁽⁸⁾;
- 2) regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2790/95 della Commissione ⁽¹⁰⁾;
- 3) regolamento (CEE) n. 1254/89 del Consiglio ⁽¹¹⁾,
- 4) regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione ⁽¹²⁾;
- 5) regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3819/85 ⁽¹⁴⁾;
- 6) regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione ⁽¹⁵⁾;
- 7) regolamento (CEE) n. 189/77 della Commissione ⁽¹⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/81 ⁽¹⁷⁾;
- 8) regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione ⁽¹⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3497/88 ⁽¹⁹⁾;
- 9) regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione ⁽²⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 ⁽²¹⁾;
- 10) regolamento (CEE) n. 65/92 della Commissione ⁽²²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1708/84 ⁽²³⁾;
- 11) regolamento (CEE) n. 1487/92 della Commissione ⁽²⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1713/93 ⁽²⁵⁾;
- 12) regolamento (CEE) n. 1488/92 della Commissione ⁽²⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1713/93;

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 165 del 22. 6. 1973, pag. 6.⁽⁹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 39.⁽¹⁰⁾ GU n. L 289 del 2. 12. 1995, pag. 34.⁽¹¹⁾ GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 10.⁽¹³⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.⁽¹⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 25.⁽¹⁵⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1972, pag. 22.⁽¹⁶⁾ GU n. L 25 del 29. 1. 1977, pag. 27.⁽¹⁷⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 23.⁽¹⁸⁾ GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12.⁽¹⁹⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 30.⁽²⁰⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.⁽²¹⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.⁽²²⁾ GU n. L 9 del 14. 1. 1982, pag. 14.⁽²³⁾ GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 7.⁽²⁴⁾ GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 7.⁽²⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.⁽²⁶⁾ GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 10.⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁶⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

13) regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1714/95 ⁽²⁾;

14) regolamento (CEE) n. 2627/93 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento introdotto a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del

regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, alcuni importi in ecu del settore dello zucchero sono modificati conformemente a quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica, per gli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995, e per quelli della colonna 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 71.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 14. 7. 1995, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 240 del 25. 9. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

Importi in ecu del settore dello zucchero

Regolamento	Riferimenti	Precedente importo con switch-over	Nuovo importo senza switch-over applicabile a partire dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92	Nuovo importo applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1	2	3	4	5
<i>I. Regolamenti del Consiglio</i>				
(CEE) n. 2049/69	articolo 8, lettera a)	0,2720	0,3284	0,3284
	articolo 8, lettera b)	0,2720	0,3284	0,3284
(CEE) n. 1789/81	articolo 6, lettera b)	2	2,415	2,415
(CEE) n. 1254/89	articolo 4, paragrafo 4	6,04	7,293	7,293
<i>II. Regolamenti della Commissione</i>				
(CEE) n. 784/68	articolo 4, paragrafo 3	0,7254	0,8759	0,88
(CEE) n. 100/72	articolo 5, paragrafo 1	0,6045	0,7299	0,73
	articolo 17, paragrafo 1	1,209	1,460	1,46
(CEE) n. 258/72	articolo 7, paragrafo 1, lettera a)	0,6045	0,7299	0,73
	articolo 7, paragrafo 1, lettera b)	1,209	1,460	1,46
(CEE) n. 189/77	articolo 5, paragrafo 3	2	2,415	2,415
	articolo 5, paragrafo 4	2	2,415	2,415
(CEE) n. 2103/77	articolo 8, paragrafo 5	0,040	0,04830	0,048
	articolo 13, punto 1)	0,6045	0,7299	0,73
	articolo 13, punto 2)	1,088	1,314	1,31
	articolo 17, paragrafo 3, lettera a)	1,408	1,700	1,70
	articolo 17, paragrafo 3, lettera b)	1,30	1,570	1,57
(CEE) n. 1729/78	articolo 2, paragrafo 5	3,13	3,780	3,78
(CEE) n. 65/82	articolo 5, paragrafo 1	20	24,15	24,15
(CEE) n. 1487/92	articolo 2, paragrafo 1	750	905,6	905,6
	articolo 2, paragrafo 2	1 747	2 110	2 110
(CEE) n. 1488/92	articolo 1, paragrafo 3	53,18	64,22	64,22
(CEE) n. 2177/92	articolo 5, paragrafo 1	4,5	5,434	5,4
(CEE) n. 2627/93	articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	4 370	5 277	5 277
	articolo 2, paragrafo 2, lettera b)	4 579	5 529	5 529
	articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	4 040	4 878	4 878
	articolo 4, paragrafo 2, lettera a)	7,5	9,056	9,056
	articolo 4, paragrafo 2, lettera b)	70	84,53	84,53

REGOLAMENTO (CE) N. 261/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

che indice gare permanenti per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dagli organismi d'intervento francese e tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1995/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di questi paesi l'accesso al frumento tenero panificabile visto l'attuale contesto dei mercati a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che gli organismi di intervento francese e tedesco dispongono di scorte di frumento tenero panificabile; che è quindi possibile autorizzare la rivendita di una parte del frumento proveniente dalle scorte di intervento detenute dagli organismi suddetti, destinandola ai paesi ACP, che in modo da soddisfare i loro bisogni quantitativi è necessario che l'esportazione del frumento tenero aggiudicato verso i paesi destinatari venga effettuata entro il 31 luglio 1996;

considerando che, per la specificità dell'operazione e per la situazione contabile del frumento tenero in causa, bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte di intervento ed escludere qualunque restituzione, tassa o maggiorazione mensile; che occorre fissare speciali modalità per assicurare la regolarità delle operazioni e i controlli relativi; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri

il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95⁽⁶⁾, lo svincolo della cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP indicati dal regolamento;

considerando che nel caso in cui il ritiro del frumento tenero sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviata per motivi imputabili all'organismo di intervento lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperte due gare permanenti per l'esportazione di:
 - 30 000 t di frumento tenero panificabile, detenute dall'organismo di intervento francese,
 - 400 000 t di frumento tenero panificabile, detenute dall'organismo di intervento tedesco.
2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.
3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 30 000 t di frumento tenero panificabile francese e le 400 000 t di frumento tenero panificabile tedesco sono precisate nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

4. Gli organismi di intervento interessati pubblicano un bando di gara in cui per ciascuna partita, o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

- la localizzazione,
- e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
 - peso specifico,
 - tenore di umidità,
 - indice di Hagberg,
 - percentuale di impurità e chicchi germinati,
 - tasso di proteine.

5. Essi pubblicano detto bando di gara almeno due giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite di frumento tenero panificabile di cui all'articolo 1 vengono effettuate conformemente alle procedure e alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per le prime gare parziali scade il giovedì 15 febbraio 1996, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale scade ogni giovedì successivo, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

L'ultimo termine scade il 28 marzo 1996.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento interessato.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:

- l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale o da una società che abbia la propria sede nel paese di destinazione, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero panificabile per esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra febbraio e settembre 1996. Le prove devono essere presentate all'organismo di intervento almeno due giorni lavorativi prima della data della prima gara;

- sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato. L'offerente, qualora sulla base di tale contratto partecipi contemporaneamente a gare indette nei due Stati membri interessati, è tenuto a farne menzione nella sua offerta.

All'atto della trasmissione delle offerte presentate gli Stati membri ne informano la Commissione, menzionando il nome degli offerenti di cui trattasi.

Articolo 5

1. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione né alcuna maggiorazione mensile.

2. La validità dei titoli di esportazione rilasciati conformemente al presente regolamento scade il 31 luglio 1996.

3. Il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Limitatamente al 20 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrando nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

4. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

- 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,
- un punto percentuale per il tenore di umidità,
- venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,
- un punto percentuale per il tasso di proteine,
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione⁽¹⁾

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale;
- oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dopo la richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in

consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine massimo di un mese dalla data della domanda di sostituzione chiesta dall'aggiudicatario, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro.

Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il ritiro deve aver luogo entro il 24 luglio 1996. Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 deve essere svincolata non appena saranno stati rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

2. L'obbligo di esportare e importare nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 60 ECU per tonnellata, di cui un importo di 20 ECU per tonnellata viene costituito al momento del rilascio del titolo di esportazione e il saldo di 40 ECU per tonnellata viene costituito prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽¹⁾:

- l'importo di 20 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che il frumento tenero ritirato ha lasciato il territorio doganale delle Comunità,
- l'importo di 40 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽²⁾.

3. Salvo caso eccezionale, debitamente giustificato, e in particolare in caso di apertura di un'inchiesta amministrativa, qualunque svincolo delle garanzie previste dal presente articolo effettuato oltre i termini in esso indicati formerà oggetto di un indennizzo da parte dello Stato membro per un importo pari a 0,015 ECU/10 t per giorno di ritardo.

Tale indennizzo non è a carico del FEAOG.

Articolo 9

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 i documenti relativi alla vendita di frumento tenero conformemente al presente regolamento e in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione, e, se del caso, l'esemplare di controllo T 5 devono recare la menzione:

- Trigo blando panificable de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, destinado a (nombre del Estado o de los Estados ACP), Reglamento (CE) n° 261/96
- Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift bestemt for (navnet på det eller de pågældende AVS-lande), forordning (EF) nr. 261/96

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

- Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Bestimmung (Name des AKP-Staates oder der AKP-Staaten), Verordnung (EG) Nr. 261/96
- Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης, χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου προοριζόμενος για (όνομα της χώρας ΑΚΕ ή των χωρών ΑΚΕ), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/96
- Intervention common wheat of breadmaking quality without application of refund or tax, bound for (name of the ACP State or States), Regulation (EC) No 261/96
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas lieu à restitution ni à taxe, destiné à (nom de l'État ACP ou des États ACP), règlement (CE) n° 261/96
- Frumento tenero d'intervento panificabile senza applicazione di restituzione di tassa, destinato al (nome del paese o dei paesi ACP), regolamento (CE) n. 261/96
- Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, bestemd voor (naam van de ACS-Staat of de ACS-Staten), Verordening (EG) nr. 261/96
- Trigo mole panificável de intervenção sem aplicação de uma restituição, ou imposição destinado a (nome do Estado ou dos Estados ACP), Regulamento (CE) n° 261/96
- Interventioleipävehnä, jolle ei makseta vientitukea eikä vientimaksua ja jonka määräpaikka on (AKT-maan nimi tai AKT-maiden nimet), asetus (EY) N:o 261/96
- Interventionsvete av brödkvalitet, ej utan bidrag eller avgift avsett för (AVS-statens eller AVS-staternas namn), förordning (EG) nr 261/96.

Articolo 10

1. Gli organismi d'intervento tedesco e francese comunicano alla Commissione le offerte ricevute al più tardi tre ore dopo lo scadere del termine per la presentazione delle stesse. Dette offerte devono essere trasmesse in modo conforme allo schema che figura nell'allegato III e ai numeri indicati nell'allegato IV.

2. Essi informano mensilmente la Commissione dei quantitativi di frumento tenero ritirati nel quadro del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania Mali Niger Senegal Burkina Faso Gambia Guinea Bissau Guinea Capo Verde Sierra Leone Liberia Costa d'Avorio Ghana Togo	Ciad Centrafica Benin Camerun Guinea Equatoriale São Tomé e Príncipe Gabon Congo Zaire Ruanda Burundi	Seicelle Comore Madagascar Maurizio Angola Zambia Malawi Mozambico Namibia Botswana Zimbabwe Lesotho Swaziland

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Regioni di magazzinaggio	Quantitativi
FRANCIA :	
Châlons-sur-Marne	4 000
Rouen	26 000
GERMANIA :	
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	234 993
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	37 413
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	12 824
Sachsen/Sachsen-Anhalt/ Thüringen	114 770

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di 30 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento francese e di 400 000 t di frumento tenero panificabile detenute dall'organismo di intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 261/96]

1	2	3	4	5	6	7
Numerazione degli offerenti	Numero d'ordine della partita	Quantitativo (in t)	Prezzo di offerta (in ECU/t) (1)	Abbuoni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le riduzioni relativi alla partita a cui si riferisce l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da utilizzare a Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI/C/1:

— per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci)

— per telefax: 296 49 56,
295 25 15 o
296 10 97.

ALLEGATO V

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 430 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese e tedesco

[Articolo 6 del regolamento (CE) n. 261/96]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di orzo di qualità perfetta — Altri

REGOLAMENTO (CE) N. 262/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	59,6	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	56,7	
	060	80,2		204	68,8	
	064	59,6		400	45,7	
	066	41,7		464	142,0	
	068	62,3		600	89,1	
	204	70,6		624	69,5	
	208	44,0		662	46,8	
	212	97,0		999	74,1	
	624	140,3		0805 30 20	052	63,9
	999	72,8			204	45,8
					388	67,5
0707 00 10	052	118,4	400	74,5		
	053	206,2	512	54,8		
	060	61,0	520	66,5		
	066	53,8	524	100,8		
	068	132,2	528	87,1		
	204	144,3	600	68,7		
	624	174,4	624	48,4		
	999	127,2	999	67,8		
0709 10 10	220	365,3	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0	
	999	365,3		064	78,6	
0709 90 73	052	139,0		388	39,2	
	204	77,5		400	76,3	
	412	54,2		404	65,7	
	624	241,6		508	68,4	
	999	128,1		512	51,2	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	40,7		524	57,4	
	204	35,9		528	48,0	
	208	68,2		624	86,5	
	212	45,7		728	107,3	
	220	47,4	800	78,0		
	388	40,5	804	21,0		
	400	56,0	999	64,7		
	436	41,6	0808 20 31	052	86,3	
	448	27,3		064	72,5	
	600	56,5		388	104,7	
	624	52,5		400	96,3	
	999	46,6		512	89,7	
	0805 20 11	052		75,7	528	84,1
		204		76,5	624	79,0
		624		79,3	728	115,4
999		77,2		800	55,8	
			804	112,9		
		999	89,7			

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 263/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1996

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3057/95⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹¹⁾;

considerando che per le rose a fiore grande originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 49/96 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie del Marocco che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore grande (codici NC ex 0603 10 11 e ex 0603 10 51) originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.⁽¹¹⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 264/96 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 1996**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di certificati di importazione presentate nel mese di gennaio 1996 per taluni formaggi nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

bili ; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 194/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

Articolo 1

Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1588/94 per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1996 è soddisfatta entro i limiti seguenti : 100 % delle quantità richieste per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 1588/94.

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per i prodotti citati nel regolamento (CE) n. 1588/94 sono inferiori a quelli disponi-

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 26 del 2. 2. 1996, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 265/96 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1996
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che alcune possibilità esistono attualmente per l'esportazione di alcuni prodotti del codice NC 0203; che è opportuno fissare una restituzione per questi prodotti tenendo conto delle condizioni di concorrenza degli esportatori comunitari sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, in mancanza di esportazioni economicamente importanti degli altri prodotti del settore della

carne suina, non è opportuno prevedere una restituzione per questi prodotti;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2996/95⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 2815/95 del Consiglio⁽⁷⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 297 del 9. 12. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1996.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 000	01	22,00	0203 29 15 100	01	14,00
0203 12 11 100	01	22,00	0210 11 31 110	01	75,00
0203 12 19 100	01	22,00	0210 11 31 910	01	75,00
0203 19 11 100	01	22,00	0210 12 19 100	01	18,00
0203 19 13 100	01	22,00	0210 19 81 100	01	85,00
0203 19 15 100	01	14,00	0210 19 81 300	01	66,00
0203 21 10 000	01	22,00	1601 00 91 100	01	30,00
0203 22 11 100	01	22,00	1601 00 99 100	01	15,00
0203 22 19 100	01	22,00	1602 41 10 210	01	54,00
0203 29 11 100	01	22,00	1602 42 10 210	01	42,00
0203 29 13 100	01	22,00	1602 49 19 190	01	21,00

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 2815/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1996

relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(96/147/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda⁽¹⁾ firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia;

considerando che occorre approvare detto protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la

Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo aggiuntivo onde impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 3.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA dall'altra,

VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in appresso denominato «l'accordo»,

VISTA l'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, avvenuta il 1° gennaio 1995,

CONSIDERANDO che, al fine di mantenere i flussi commerciali tra l'Islanda, da una parte, e i nuovi Stati membri, dall'altra, occorre adeguare il regime applicabile al commercio di prodotti della pesca tra l'Islanda e la Comunità;

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti da apportare all'accordo a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia E
DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

I testi dell'accordo, degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché dell'atto finale e delle dichiarazioni ad esso allegate sono tradotti in finnico e in svedese e fanno fede come i testi originali. La commissione mista approva i testi in finnico e in svedese.

Articolo 2

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti della pesca originari dell'Islanda figurano nell'allegato del presente protocollo.

Articolo 3

L'allegato del presente protocollo ne costituisce parte integrante. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 4

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° dicembre 1995, a condizione che le parti contraenti si siano notificate a vicenda entro tale data l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Scaduta tale data, il protocollo entra in vigore il giorno successivo a detta notifica. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in danese, finnico, francese, greco, inglese, islandese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende januar nittenhundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechszwanzigsten Januar neunzehnhundertsechszundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of January in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei gennaio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste januari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Janeiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäkuudentena päivänä tammikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Utfärdat i Bryssel den tjugo sjätte januari nittonhundra nittio sex.

Gjört í Brussel hinn 26. janúar 1996.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. H. ...', with a horizontal line extending to the right.

Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hannu Lajunen', written in a cursive style.

—

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

(Prodotti originari dell'Islanda per i quali la Comunità concede contingenti tariffari)

	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente (tonnellate)
1	0302 12 00 0304 10 13 0304 20 13	Salmoni, freschi o refrigerati Filetti di salmoni, freschi o refrigerati Filetti di salmoni, congelati	50
2	0302 23 00 0302 29 10 0302 29 90 0302 69 85 0303 32 00 0303 79 96 0304 10 19 0304 10 33 0304 10 35 ex 0304 10 38 0304 10 98 0304 20 19 0304 90 35 0304 90 38 0304 90 39 0304 90 41 0304 90 47 0304 90 59 ex 0304 90 97	Sogliole, fresche o refrigerate Rombi gialli, freschi o refrigerati Altri pesci di forma appiattita, freschi o refrigerati Melù o potassoli, freschi o refrigerati Passere di mare, congelate Altri pesci di mare, congelati Filetti di altri pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati Filetti di merluzzi carbonari, freschi o refrigerati Filetti di scorfani del Nord o sebasti, freschi o refrigerati Filetti di altri pesci di mare, freschi o refrigerati Carne di altri pesci di mare, fresca o refrigerata Filetti di altri pesci di acqua dolce, congelati Carne congelata di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i> Carne congelata di merluzzi della specie <i>Gadus morhua</i> Carne congelata di <i>Gadus ogac</i> e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> Carne congelata di merluzzi carbonari Carne congelata di naselli del genere <i>Merluccius</i> Carne congelata di melù o potassoli Carne congelata di altri pesci di mare, esclusi gli sgombri	250
3	0305 61 00	Aringhe, salate ma non secche né affumicate e aringhe in salamoia	1 750
4	0306 19 30	Scampi, congelati	50
5	1604 12 91 1604 12 99	Altre preparazioni e conserve di aringhe, in recipienti ermeticamente chiusi Altre preparazioni e conserve di aringhe, altre	2 400
6	1604 19 98 ex 1604 20 90	Altre preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi Preparazioni e conserve di carne di altri pesci, tranne le aringhe e gli sgombri	50

I contingenti tariffari sopra indicati si applicano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per il quantitativo indicato per ciascun gruppo di prodotti, le importazioni nella Comunità originarie dell'Islanda possono essere immesse in libera circolazione con un dazio all'importazione pari allo 0 %.

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia ⁽¹⁾

Poiché il 26 gennaio 1996 sono state espletate le procedure necessarie all'entrata in vigore del protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, conformemente all'articolo 4 del protocollo medesimo, esso è entrato in vigore il 27 gennaio 1996.

(1) Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

relativa alle misure decise dalla Francia a seguito della paralisi della rete stradale francese nel 1992

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(96/148/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 31,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

1. Con lettera del 12 gennaio 1993, la Rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, alcune misure a favore del settore ortofrutticolo. Informazioni complementari sono state comunicate alla Commissione dalle autorità francesi con lettere in data 7 luglio, 20 ottobre e 29 dicembre 1993.

Con lettera del 17 febbraio 1994, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti di queste misure, che si configurano come aiuti al funzionamento non ammessi a beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 92 del trattato, e vanno pertanto considerate incompatibili col mercato comune.

2. Le misure in causa prevedono uno sgravio degli oneri sociali dovuti dagli arboricoltori ritenuti vittime del blocco stradale del 1992 e un indennizzo a loro favore.

La prima misura consiste in uno scaglionamento e in un'assunzione a carico dei contributi corrisposti dai datori di lavoro per uno o due mesi, in funzione del calo percentuale del fatturato relativo ad una serie di prodotti agricoli stagionali (pesche, albicocche, pesche noci, piccoli frutti, fragole, prugne, ciliegie, pere Guyot, meloni, zucchine, melanzane, carote, cipolle, pomodori, insalate e cetrioli), entro il limite di 15 dipendenti per azienda (ovvero 20 dipendenti nel caso di produttori specializzati colpiti da problemi di particolare gravità); essa prevede inoltre termini di versamento senza penali per i contributi dei coltivatori autonomi. L'importo previsto ammonta in totale a 48 Mio di FF.

Sulla base delle informazioni in possesso della Commissione al momento dell'avvio del procedimento, le modalità di applicazione della seconda misura sembrano essere analoghe alla prima, per un importo globale di 150 Mio di FF.

II

1. Nell'ambito del procedimento sopra citato, la Commissione ha invitato la Francia a presentare le proprie osservazioni. Queste le sono pervenute con lettere del 29 aprile 1994 e del 12 aprile 1995.

Mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾, la Commissione ha informato gli altri Stati membri e i terzi interessati della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, invitandoli a presentare le proprie osservazioni. Osservazioni di terzi interessati sono pervenute con lettera del 24 maggio 1994; le autorità francesi ne sono state informate con lettera del 1° dicembre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 115 del 26. 4. 1994, pag. 6.

2. Le autorità francesi osservano anzitutto che le misure nei confronti delle quali la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato rientrano in un insieme di interventi pubblici a favore degli arboricoltori danneggiati dal blocco stradale dell'estate 1992 che, secondo tali autorità, costituisce un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Dette autorità sostengono che tutti i prodotti in causa erano effettivamente in produzione nel periodo considerato, e che i responsabili per la concessione dell'aiuto avevano ricevuto circolari con precise istruzioni al fine di evitare compensazioni eccessive rispetto alle perdite contabilizzate.

Esse aggiungono che l'indennizzo è stato corrisposto conformemente a una circolare del ministro degli Interni e della pubblica sicurezza del 22 settembre 1992, che ne precisa le condizioni di attribuzione, ossia l'assunzione della responsabilità da parte dello Stato e l'obbligo per i richiedenti di accertare con esattezza l'effettiva entità dei danni dichiarati e la loro imputabilità ai blocchi stradali.

3. Nelle loro osservazioni, i terzi interessati condannano le misure decise dal governo francese per i seguenti motivi:

- il blocco stradale in Francia ha danneggiato anche i produttori degli altri Stati membri (perdite stimate a 5 000 Mio di PTA nel solo settore ortofrutticolo spagnolo), ma il governo francese non ha proposto di indennizzarli;
- gli aiuti in causa sono stati concessi dal governo francese senza attendere la decisione della Commissione.

III

1. Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento, salvo disposizione contraria del medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Le misure in causa, concesso dallo Stato per determinate produzioni in un settore esposto alla concorrenza tra i produttori dei diversi Stati membri, presentano tutti i requisiti per essere considerati aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Questo punto non è stato contestato dal governo francese.

3. Il principio d'incompatibilità sancito dal paragrafo 1 del suddetto articolo 92 ammette tuttavia alcune eccezioni.

Solo la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato, ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, potrebbe applicarsi alla fattispecie in oggetto, tenuto conto della natura dell'evento all'origine dell'aiuto considerato. Si tratta peraltro della deroga invocata dal governo francese.

IV

1. Come precisato dalla Commissione nell'avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, rientrano in questa disposizione eventi straordinari come gli scioperi. In tali circostanze, secondo la prassi seguita dalla Commissione, è giustificato l'indennizzo dei danni provocati ai privati cittadini, indipendentemente dalla loro entità. Il blocco stradale dell'estate 1992, tenuto conto dei suoi effetti, può dunque essere assimilato ad uno sciopero ai sensi dei criteri adottati dalla Commissione nel documento di lavoro del 10 novembre 1986, nella misura in cui esso abbia perturbato in maniera sensibile l'attività del paese tra il 29 giugno e il 18 luglio 1992.

2. Tuttavia la Commissione, nel corso del suo primo esame e sulla base dei dati allora disponibili, non è stata in grado di identificare un collegamento diretto tra gli aiuti ed il blocco stradale, dal momento che il raffronto dei fatturati e dei quantitativi di prodotti consegnati annualmente ed il solo criterio delle produzioni stagionali non potevano considerarsi elementi sufficienti.

V

1. Le osservazioni presentate dalla Francia con lettere del 29 aprile 1994 e del 12 aprile 1995 inducono la Commissione a formulare le considerazioni sotto esposte e a concludere quanto segue.

2. Per quanto concerne l'indennizzo, sulla base delle nuove informazioni in suo possesso la Commissione osserva che:

- la circolare del 22 settembre 1992 prevede condizioni molto rigide per la concessione dell'aiuto considerato, e in particolare la prova dell'effettiva esistenza dei danni dichiarati, nonché di un legame diretto tra questi ed il blocco stradale;
- le autorità francesi hanno confermato che l'indennizzo viene concesso indiscriminatamente a chiunque soddisfi i requisiti prescritti; i cittadini di altri Stati membri in possesso di tali requisiti possono dunque beneficiarne allo stesso titolo dei cittadini francesi.

Tale aiuto può dunque beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato e può essere considerato compatibile con il mercato comune.

3. Per quanto concerne lo sgravio dei contributi sociali, la Commissione può convenire con le autorità francesi sul fatto che tutti gli ortofrutticoli considerati venivano effettivamente prodotti e distribuiti in Francia al momento del blocco stradale (29 giugno-18 luglio 1992), anche se in detto periodo talune produzioni, come le prugne, le pere, le melanzane o i peperoni, possono essere considerate minime rispetto alla media annuale. Nondimeno, il fatto che tali produzioni fossero in corso nel periodo considerato non è sufficiente a creare un legame diretto tra le perdite considerate ed il blocco stradale.

La Commissione ha tenuto altresì conto delle istruzioni impartite, mediante circolari, alle autorità responsabili della concessione dell'aiuto al fine di evitare eventuali compensazioni eccessive rispetto alle perdite considerate. Tuttavia, i documenti giustificativi richiesti al produttore a sostegno della domanda di aiuto (dichiarazioni annue relative all'avvicendamento, al fatturato e alle produzioni consegnate agli organismi di commercializzazione e/o vendute con altri mezzi, attestati delle consegne o copie delle distinte di consegna, copie delle dichiarazioni IVA per l'anno in corso e copie dei bollettini di stipendio dei dipendenti per il mese o i mesi in relazione ai quali è richiesta l'assunzione a carico) non consentono di stabilire un legame tra le perdite considerate e il blocco stradale. Infatti, poiché i dati forniti sono annuali, e il personale stagionale per cui può essere richiesta l'assunzione a carico non era necessariamente ed esclusivamente occupato nella raccolta dei prodotti considerati, nessun elemento quantitativo o qualitativo risulta esclusivamente e necessariamente connesso agli effetti del blocco. Le perdite considerate potrebbero dunque avere origini indipendenti da quest'ultimo.

Inoltre, la misura d'indennizzo generale (vedi il punto V.2) era tale da compensare integralmente le perdite dovute al blocco. L'esistenza di una seconda misura, riservata a taluni beneficiari, è dunque difficilmente giustificabile e potrebbe determinare un eccesso di compensazione per questi ultimi rispetto alle perdite effettivamente subite.

L'aiuto in causa non può pertanto beneficiare di alcuna delle deroghe previste all'articolo 92 del trattato e deve essere considerato incompatibile con il mercato comune.

VI

1. Trattandosi di aiuti notificati, ma messi in esecuzione senza attendere la decisione finale della Commis-

sione, occorre rammentare che, dato il carattere imperativo delle norme di procedura definite all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'effetto diretto nelle sue sentenze del 19 giugno 1973 (causa 77/72 : Carmine Capolongo/Azienda Agricola Maya)⁽¹⁾, dell'11 dicembre 1973 (causa 120/73 : Gebrueder Lorenz GmbH/Germania)⁽²⁾, del 22 marzo 1977 (causa 78/76 : Steinike e Weinlig/Germania)⁽³⁾, del 21 novembre 1991 (causa C-354/90 : « Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires » e altri/Francia)⁽⁴⁾, il carattere illecito degli aiuti stessi non può essere sanato a posteriori.

Inoltre, in caso d'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia — vedasi segnatamente la sentenza del 12 luglio 1973 (causa 70/72 : Commissione/Germania)⁽⁵⁾, confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 (causa 310/85 : Deufil/Commissione)⁽⁶⁾ e del 20 settembre 1990 (causa C-5/89 : Commissione/Germania)⁽⁷⁾ — può far obbligo agli Stati membri di recuperare presso i beneficiari gli importi indebitamente versati.

2. Il governo francese, avendo concesso gli aiuti in oggetto senza attendere che la Commissione si pronunciasse al riguardo, non si è attenuto al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; ne consegue che, dal punto di vista del diritto comunitario, dette aiuti risultano illegali fin dal momento in cui sono stati accordati.

Trattandosi di aiuti concessi illegalmente, vale a dire erogati prima che il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato desse luogo a una decisione finale e, benché la Commissione ignori sia l'importo esatto, sia il numero di beneficiari, gli aiuti incompatibili devono essere recuperati. Le autorità francesi devono infatti essere necessariamente a conoscenza dell'identità dei beneficiari degli aiuti illeciti.

Il recupero deve essere effettuato secondo le procedure e le disposizioni della legislazione francese. Gli interessi decorrono dalla data di concessione degli aiuti e vanno calcolati sulla base del tasso commerciale, con riferimento al tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali.

⁽¹⁾ Raccolta 1973, pag. 611.

⁽²⁾ Raccolta 1973, pag. 1471.

⁽³⁾ Raccolta 1977, pag. 595.

⁽⁴⁾ Raccolta 1991, pag. I-5505.

⁽⁵⁾ Raccolta 1973, pag. 813.

⁽⁶⁾ Raccolta 1987, pag. 901.

⁽⁷⁾ Raccolta 1990, pag. I-3437.

Il recupero è necessario al fine di ripristinare la situazione precedente, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui i beneficiari dell'aiuto accordato abusivamente hanno indebitamente fruito a partire dalla data di concessione del medesimo. Detta necessità è ulteriormente suffragata dalla fragilità del mercato in oggetto.

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze che la Commissione potrà eventualmente trarre sul piano del finanziamento della politica agricola comune da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla Francia a seguito della paralisi della rete stradale francese nel 1992 sono illegali, essendo stati concessi in violazione delle norme procedurali descritte all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti concessi dalla Francia sotto forma di indennità compensative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Articolo 3

Gli aiuti concessi dalla Francia sotto forma di sgravio dei contributi sociali sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato, poiché le autorità francesi non hanno fornito la prova che tali aiuti erano necessariamente ed esclusivamente connessi alle

perdite dovute al blocco stradale del 29 giugno-18 luglio 1992, considerato un evento straordinario ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Articolo 4

La Francia è tenuta a sopprimere gli aiuti di cui all'articolo 3 e ad esigere la restituzione degli importi versati entro due mesi dalla notificazione della presente decisione.

Il recupero viene effettuato secondo le procedure e le disposizioni della legislazione nazionale francese. Gli interessi decorrono dalla data di concessione dell'aiuto e sono calcolati sulla base del tasso commerciale, con riferimento al tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti regionali.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1996

sul riconoscimento della norma irlandese IS310 : First Edition che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/149/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengono considerate conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che i riferimenti delle norme e dei criteri riconosciuti siano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che è stato chiesto alla Commissione di riconoscere la norma irlandese IS310 : First Edition che stabilisce regole per i sistemi di gestione ambientale;

considerando che la norma irlandese IS310 : First Edition contiene regole per i sistemi di gestione ambientale e di audit che corrispondono a determinati requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;

considerando che il comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1836/93, non ha fornito un parere positivo sul progetto di misura sottopostogli dalla Commissione; che il Consiglio non ha raggiunto l'accordo né per adottare la misura proposta né per

respingerla; che in tali circostanze la misura proposta deve essere adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93, la Commissione riconosce che la norma irlandese IS310 : First Edition che stabilisce regole per i sistemi di ecogestione contiene requisiti conformi a quelli del regolamento (CEE) n. 1836/93, specificati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica l'elaborazione di requisiti per i sistemi di gestione ambientale e audit nell'ambito di qualsiasi altra futura norma europea e non esonera dall'obbligo di recepire le norme europee inalterate negli ordinamenti nazionali, nonché di abrogare, entro i termini fissati, le norme nazionali in conflitto con quelle europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

**REQUISITI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO PER I QUALI VI SONO
NORME CORRISPONDENTI NEL IS310 : FIRST EDITION**

Articolo 3

Partecipazione al sistema

Lettera b) e lettere da c) a e)

Allegato I

Parte A: Paragrafi dal n. 1 al n. 5

Parte B: Paragrafi dal n. 1 al n. 6

Parte C: Paragrafi dal n. 1 al n. 12

Parte D: Paragrafi dal n. 1 al n. 7 e dal n. 9 al n. 11

Allegato II

Lettere da B a D e lettera G

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1996

sul riconoscimento della norma britannica BS7750 : 1994, che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/150/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengono considerate conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che i riferimenti delle norme e dei criteri riconosciuti siano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che è stato chiesto alla Commissione di riconoscere la norma britannica BS7750 : 1994 che stabilisce regole per i sistemi di gestione ambientale;

considerando che la norma britannica BS7750 : 1994 contiene regole per i sistemi di gestione ambientale e di audit che corrispondono a determinati requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;

considerando che il comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1836/93, non ha fornito un parere positivo sul progetto di misura sottopostogli dalla Commissione; che il Consiglio non ha raggiunto l'accordo né per adottare la misura proposta né per

respingerla; che in tali circostanze la misura proposta deve essere adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93, la Commissione riconosce che la norma britannica BS7750 : 1994 che stabilisce regole per i sistemi di ecogestione contiene requisiti conformi a quelli del regolamento (CEE) n. 1836/93, specificati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica l'elaborazione di requisiti per i sistemi di gestione ambientale e audit nell'ambito di qualsiasi altra futura norma europea e non esonera dall'obbligo di recepire le norme europee inalterate negli ordinamenti nazionali, nonché di abrogare, entro i termini fissati, le norme nazionali in conflitto con quelle europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.

*ALLEGATO***REQUISITI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO PER I QUALI VI SONO
NORME CORRISPONDENTI NEL BS7750 : 1994****Articolo 3***Partecipazione al sistema*

Lettera a) e dalla lettera c) alla lettera e)

Articolo 4*Audit e convalida*

Paragrafo 2

Allegato I

Parte A : Paragrafi dal n. 1 al n. 5

Parte B : Paragrafi dal n. 1 al n. 6

Parte C : Paragrafi dal n. 1 al n. 12

Parte D : Paragrafi dal n. 1 al n. 7 e dal n. 9 al n. 11

Allegato II

Lettere da A a G

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1996

sul riconoscimento della norma spagnola UNE 77-801(2)-94, che stabilisce regole per i sistemi di gestione dell'ambiente, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/151/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/93, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che le imprese che applicano norme nazionali, europee o internazionali per i sistemi di gestione dell'ambiente e gli audit e che sono certificate, secondo un'apposita procedura di certificazione, conformi a tali norme, vengono considerate conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93 a condizione che, in particolare, le norme e le procedure siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura fissata nell'articolo 19 dello stesso regolamento;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93 stabilisce che i riferimenti delle norme e dei criteri riconosciuti siano pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

considerando che è stato chiesto alla Commissione di riconoscere la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 che stabilisce regole per i sistemi di gestione ambientale;

considerando che la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 contiene regole per i sistemi di gestione ambientale e di audit che corrispondono a determinati requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93;

considerando che il comitato di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1836/93, non ha fornito un parere positivo sul progetto di misura sottopostogli dalla Commissione; che il Consiglio non ha raggiunto l'accordo né per adottare la misura proposta né per

respingerla; che in tali circostanze la misura proposta deve essere adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1836/93, la Commissione riconosce che la norma spagnola UNE 77-801(2)-94 che stabilisce regole per i sistemi di ecogestione contiene requisiti conformi a quelli del regolamento (CEE) n. 1836/93, specificati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica l'elaborazione di requisiti per i sistemi di gestione ambientale e audit nell'ambito di qualsiasi altra futura norma europea e non esonera dall'obbligo di recepire le norme europee inalterate negli ordinamenti nazionali, nonché di abrogare, entro i termini fissati, le norme nazionali in conflitto con quelle europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.

*ALLEGATO***REQUISITI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1836/93 DEL CONSIGLIO PER I QUALI VI SONO
NORME CORRISPONDENTI NEL UNE 77-801(2)-94****Articolo 3***Partecipazione al sistema*

Lettere da b) a e)

Articolo 4*Audit e convalida*

Paragrafo 2

Allegato I

Parte A: Paragrafi dal n. 1 al n. 5

Parte B: Paragrafi dal n. 1 al n. 6

Parte C: Paragrafi dal n. 1 al n. 12

Parte D: Paragrafi dal n. 1 al n. 7, n. 9 e n. 11

Allegato II

Lettere da A a G

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1996

relativa agli aiuti finlandesi nel settore delle sementi di cereali

(Il testo in lingua finnica è il solo facente fede)

(96/152/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, secondo comma,

considerando che a norma dell'allegato I.V.B., sezione IV dell'atto di adesione, la Finlandia può, con riserva di autorizzazione della Commissione, concedere aiuti per alcuni quantitativi di sementi di cereali, prodotti esclusivamente nel suo territorio, a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche; che, fatta salva l'opportunità di ulteriori precisazioni che il Consiglio potrà apportare ulteriormente nel quadro della procedura prevista dall'articolo 43 del trattato CE, la suddetta disposizione, la cui utilità non può essere messa in dubbio, copre varietà di sementi di cereali che non rientrano nell'organizzazione comune dei mercati prevista dal regolamento (CEE) n. 2358/71;

considerando che per queste varietà di sementi, il governo della Finlandia ha chiesto alla Commissione, con lettera del 13 ottobre 1995, completata da informazioni trasmesse il 9 novembre 1995, l'autorizzazione di concedere alle aziende agricole gli aiuti previsti dal succitato articolo 8, allo scopo di garantire la disponibilità di un quantitativo idoneo dei suddetti prodotti dopo l'adesione;

considerando che gli aiuti previsti rispondono alle condizioni di cui alla disposizione surrichiamata; che essi riguardano infatti varietà figuranti nell'elenco delle varietà finlandesi coltivate esclusivamente in Finlandia, eccettuati quantitativi limitati coltivati nelle regioni limitrofe; che il livello degli aiuti e i quantitativi che ne possono benefi-

ciare (che corrispondono alla metà del fabbisogno annuo finlandese) sono giustificati se si tiene conto dell'obiettivo perseguito dalla misura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata a concedere un aiuto di importo non superiore a 15 FMK/100 kg, limitatamente ad un massimale di 100 000 tonnellate all'anno, agli agricoltori che producono, sul suo territorio, sementi di cereali delle varietà certificate a norma della legislazione nazionale.

La Finlandia garantisce, attraverso un adeguato sistema di ispezione, che l'aiuto sia concesso esclusivamente a favore delle varietà di cui al primo comma. Essa notifica alla Commissione l'elenco delle varietà certificate, nonché qualsiasi ulteriore modifica dello stesso.

Articolo 2

La presente autorizzazione sarà riveduta al più tardi nel corso del 1999.

Articolo 3

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1996

che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del Thrips palmi Karny relativamente ai Paesi Bassi

(96/153/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/66/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, del Thrips palmi Karny, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che i Paesi Bassi hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione, in data 19 giugno 1995, che alcuni vivai in cui si producevano vegetali di Ficus ornamentali risultavano infestati da Thrips palmi; che le relazioni complementari fornite dai Paesi Bassi hanno confermato la presenza di Thrips palmi anche in altri vivai; che i Paesi Bassi hanno tuttavia informato gli altri Stati membri e la Commissione che l'infestazione è stata eradicata;

considerando che la Svezia e la Danimarca, in base alle summenzionate informazioni da parte dei Paesi Bassi, hanno adottato, rispettivamente in data 27 ottobre e 13 novembre 1995, alcune misure supplementari per i vegetali di Ficus in provenienza dai Paesi Bassi, al fine di rafforzare la protezione contro l'introduzione del Thrips palmi provenienti dai Paesi Bassi;

considerando che tali misure supplementari implicano specifiche esigenze di controllo o di trattamento appropriato;

considerando che finora non è stato possibile identificare la fonte dell'infestazione nei Paesi Bassi;

considerando che è pertanto giustificata l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure supplementari per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che le misure supplementari adottate dagli Stati membri di cui sopra devono essere rese conformi alle misure di salvaguardia comunitarie;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I Paesi Bassi provvedono affinché per i vegetali di Ficus L. vengano rispettate, fino al 30 settembre 1996, le condizioni di cui al paragrafo 2, qualora detti vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi, vengano trasportati in altri Stati membri o trasferiti all'interno del territorio olandese.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, devono risultare soddisfatte le condizioni seguenti:

a) I vegetali di Ficus L. destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, devono:

aa) — essere stati coltivati in vivai registrati ufficialmente, a norma della direttiva 92/90/CEE della Commissione⁽³⁾, nonché

— essere stati conservati, coltivati od ottenuti, per almeno due mesi, in un luogo di produzione unico che, in seguito a un'ispezione ufficiale e a controlli effettuati almeno due volte al mese nei due mesi precedenti il trasferimento dal luogo di produzione, sia stato riconosciuto esente da Thrips palmi, oppure

essere stati conservati, coltivati od ottenuti, per almeno un mese, in un luogo di produzione unico ed essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato che garantisca l'assenza di Thrips palmi: il suddetto luogo di produzione deve essere successivamente stato trovato esente da Thrips palmi in seguito a un'ispezione ufficiale e a controlli effettuati almeno due volte al mese nel mese precedente il trasferimento dal luogo di produzione;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 38.

- ab) se trasferiti dal luogo di produzione, essere scortati da un passaporto delle piante compilato e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE della Commissione⁽¹⁾;
- b) Ferme restando le comunicazioni prescritte dall'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE, i Paesi Bassi forniscono alla Commissione ed agli altri Stati membri informazioni dettagliate riguardo ai luoghi di produzione di cui sia stata confermata l'infestazione, non appena giunga conferma di quest'ultima.

Articolo 2

1. Gli Stati membri diversi dai Paesi Bassi garantiscono che i vegetali di *Ficus L.* destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, coltivati nel loro paese siano accompagnati da un documento attestante il paese d'origine quando vengano trasferiti dal luogo di produzione.
2. Gli Stati membri destinatari possono:
 - sottoporre ad ispezione le partite di vegetali di *Ficus L.* destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi;
 - prendere ulteriori procedimenti appropriati per effettuare controlli ufficiali sui vegetali di *Ficus L.* destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, in provenienza dai Paesi Bassi e trasportati nel loro territorio.

Articolo 3

Gli Stati membri devono effettuare indagini ufficiali relative al *Thrips* palmi.

L'indagine condotta dai Paesi Bassi conformemente al sottoparagrafo 1 dev'essere controllata dagli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE, secondo la procedura ivi stabilita. Entro il 1° maggio 1996 dev'essere consegnata agli Stati membri ed alla Commissione una prima relazione in merito ai risultati dell'indagine condotta dai Paesi Bassi e del controllo di cui sopra.

I particolari ed i risultati delle indagini di cui al sottoparagrafo 1 devono essere comunicati agli altri Stati membri ed alla Commissione entro il 1° luglio 1996.

Articolo 4

Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate allo scopo di cautelarsi contro l'introduzione e la diffusione del *Thrips* palmi, in modo da rendere tali misure conformi agli articoli 1 e 2.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1993, pag. 22.